

COMUNE DI SASSO MARCONI

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

*Approvato con delibera consiliare n.36 del 30/03/2021
Modificato con delibera consiliare n.3 del 03/02/2022*

TITOLO I - CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, PUBBLICHE AFFISSIONI E DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Presupposto del canone

Articolo 4 - Disposizioni generali

Articolo 5 - Soggetto obbligato

Articolo 6 - Soggetto attivo del rapporto patrimoniale

Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 8 - Pagamento del canone e scadenze

Articolo 9 - Rimborsi e compensazioni

Articolo 10 - Sanzioni e indennità

Articolo 11 - Sanzioni accessorie e tutela degli spazi pubblici

Articolo 12 - Riscossione coattiva

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 13 - Disposizioni di carattere generale

Articolo 14 - Tipologia degli impianti pubblicitari

Articolo 15 - Autorizzazioni

Articolo 16 - Istruttoria amministrativa

Articolo 17 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

Articolo 18 - Rinnovo, proroga e disdetta

Articolo 19 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo delle autorizzazioni

Articolo 20 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

Articolo 21 - Rimozione della pubblicità

Articolo 22 - Divieti e limitazioni

Articolo 23 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Articolo 24 - Indirizzi in materia di pubblicità discriminatoria, lesiva della dignità della persona o finalizzata alla promozione del gioco d'azzardo

Articolo 25 - Criteri per la definizione del piano generale degli impianti pubblicitari

Articolo 26 - Criteri per la determinazione della base imponibile

Articolo 27 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Articolo 28 - Determinazione del canone

Articolo 29 - Dichiarazione

Articolo 30 - Riduzioni

Articolo 31 – Esenzioni

CAPO III – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 32 - Insegna d'esercizio

- Articolo 33 - Pubblicità effettuata sui veicoli in genere
- Articolo 34 - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati
- Articolo 35 - Frecce direzionali, preinsegne
- Articolo 36 - Locandine
- Articolo 37 - Striscioni gonfaloni e segnaletica pubblicitaria orizzontale
- Articolo 38 - Determinazione del canone per particolari tipologie di esposizione pubblicitaria

CAPO IV - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 39 - Gestione del Servizio delle pubbliche affissioni
- Articolo 40 - Tipologia degli impianti delle affissioni
- Articolo 41 - Impianti privati per affissioni dirette
- Articolo 42 - Modalità delle pubbliche affissioni
- Articolo 43 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni
- Articolo 44 - Materiale pubblicitario abusivo
- Articolo 45 - Riduzione del diritto
- Articolo 46 - Esenzione dal diritto
- Articolo 47 - Pagamento del diritto

CAPO V – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 48 - Disposizioni generali
- Articolo 49 - Tipologie di occupazioni
- Articolo 50 - Occupazioni occasionali
- Articolo 51 - Occupazioni d'urgenza
- Articolo 52 - Occupazioni abusive
- Articolo 53 - Domanda di occupazione
- Articolo 54 - Termini per la presentazione della domanda
- Articolo 55 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione
- Articolo 56 - Titolarità della concessione
- Articolo 57 - Rinnovo, proroga e disdetta della concessione
- Articolo 58 - Decadenza ed estinzione della concessione
- Articolo 59 - Sospensione, revoca o modifica della concessione
- Articolo 60 - Classificazione delle strade
- Articolo 61 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata dell'occupazione
- Articolo 62 - Modalità di applicazione del canone
- Articolo 63 - Canone per le occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità
- Articolo 64 - Occupazioni per manifestazioni politiche, sindacali e religiose
- Articolo 65 – Esenzioni

CAPO VI - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

- Articolo 66 - Passi carrabili
- Articolo 67 Occupazione per servizi di di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al D-Lgs 25/2003

Articolo 68 - Occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento di feste e altri eventi
Articolo 69 - Occupazione con impianti di distribuzione di carburante
Articolo 70 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
Articolo 71 - Occupazione dello spettacolo viaggiante
Articolo 72 - Occupazione a sviluppo progressivo (cantieri mobili)
Articolo 73 - Occupazione delle attività di ristorazione
Articolo 74 - Occupazione delle attività edili
Articolo 75 - Occupazione con contenitori per la raccolta dei rifiuti
Articolo 76 - Occupazione per attività di propaganda elettorale
Articolo 77 - Aree di rispetto e riserva di parcheggio per attività commerciale e di servizio
Articolo 78 - Occupazione con elementi di arredo e apparecchi automatici
Articolo 79 - Esposizione merci fuori dal negozio
Articolo 80 - Occupazione con tende e soprassuolo in genere
Articolo 81 - Occupazione per traslochi
Articolo 82 - Occupazione con serbatoi

TITOLO II - CANONE MERCATALE

Articolo 83 - Disposizioni generali
Articolo 84 - Domanda di occupazione
Articolo 85- Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 86 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
Articolo 87 - Occupazioni abusive
Articolo 88 - Funzionario Responsabile
Articolo 89 - Modalità e termini per il pagamento del canone mercatale
Articolo 90 - Rimborsi
Articolo 91 - Accertamento, sanzioni e indennità
Articolo 92 - Riscossione coattiva

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 93 - Regime transitorio
Articolo 94 - Disposizioni finali

TITOLO I - CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Ambito e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e contiene i principi e le disposizioni per la sua applicazione.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al D.Lgs. n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: ogni occupazione, con o senza titolo, di spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, come strade, corsi, piazze, aree private soggette all'uso pubblico, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;
 - b) concessione o autorizzazione: l'atto amministrativo che comporta per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio in ragione dell'occupazione. In particolare:
per concessione si intende il provvedimento con il quale l'Ente attribuisce o trasferisce nuove posizioni giuridiche o facoltà al privato, stabilendone limiti di godimento;
per autorizzazione si intende il provvedimento amministrativo che consente l'esercizio di un diritto a chi ne è già titolare; l'autorizzazione, pertanto, rende concretamente esercitabile un diritto;
 - c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) tariffa: base economica per la determinazione quantitativa del canone, definita in funzione di indici coefficienti e di ogni fattore di riduzione o maggiorazione, con riguardo alle differenti tipologie e situazioni disciplinate nel presente regolamento. La Giunta Comunale approva periodicamente, in forza dei poteri assegnati dalla legge, la misura delle tariffe standard e i singoli indici moltiplicatori;
 - e) responsabile del procedimento: il soggetto cui sono attribuite con apposito provvedimento

dell'organo competente, le funzioni e i poteri di rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative all'occupazione permanente e temporanea di suolo pubblico, all'installazione di impianti e mezzi pubblicitari e alle esposizioni pubblicitarie in genere;

f) funzionario responsabile del canone: il dipendente cui sono attribuite con apposito provvedimento dell'organo competente, le funzioni e i poteri di ogni attività organizzativa e gestionale in materia di riscossione, accertamento e rimborso del canone o il responsabile designato dal concessionario nell'ipotesi di affidamento della riscossione ed accertamento del canone a soggetto iscritto all'Albo nazionale previsto dall'art. 53 del d.lgs. 446/1997; la funzione può essere suddivisa in relazione alle differenti componenti del canone;

g) impianto pubblicitario: ogni mezzo, così definito dal Codice della Strada, installato o presente sulle vie o le piazze o da queste visibili ed altresì ogni mezzo comunque utilizzato per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, compresi i mezzi installati sulle facciate o i tetti dei fabbricati;

h) impianti delle pubbliche affissioni: le plance installate sulla pubblica via sulle quali si effettua l'esposizione di manifesti;

i) Codice della Strada: D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 495 del 16/12/1992 e loro successive modificazioni.

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali di uso pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

2. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona o un'organizzazione pubblica o privata.

Articolo 4 - Disposizioni generali

1. L'applicazione del canone previsto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada, anche non comunali, situati all'interno dei centri abitati individuati a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Nei tratti di strada posti al di fuori del centro abitato, come delimitato all'art. 2 comma 7 del Codice della Strada, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi

in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della provincia purché la stessa non istituisca il canone di cui alla lettera a) del comma 819 della legge 160/2019.

4. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

5. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

6. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti ai sensi delle disposizioni vigenti. Allo scadere della concessione o autorizzazione il suolo deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

7. Ogni richiesta di concessione o autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, complessi monumentali, parchi, ecc.).

8. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

9. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

10. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione o dell'esposizione.

11. Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

12. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

13. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti di terzi risultanti da titoli legittimi.

14. L'occupazione di suolo pubblico e l'esposizione pubblicitaria sul territorio comunale sono consentite nel rispetto dei valori antifascisti sanciti dall'ordinamento repubblicano. La relativa modulistica prevede apposite dichiarazioni a tal fine.

Articolo 5 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 codice civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione dell'amministratore del condominio, il subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
6. Il canone patrimoniale è sempre a carico del titolare della concessione o autorizzazione. Non hanno rilievo, quanto all'obbligo di corrispondere il canone, gli accordi privati per l'uso dell'area (in comodato o in affitto d'azienda) se non si realizza la cessione della proprietà dell'azienda stessa e non si dà corso alla conseguente voltura di intestazione.

Articolo 6 - Soggetto attivo del rapporto patrimoniale e gestione

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune può affidare l'accertamento e la riscossione, eventualmente anche in modo disgiunto, di ciascuna delle componenti del canone e del canone dei mercati.

Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. Le tariffe standard sono graduate utilizzando uno o più indici coefficienti specifici, definiti sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 1. localizzazione, che può essere diversamente valutata per le due fattispecie (occupazione di suolo ed esposizione pubblicitaria);
 2. dimensione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 3. durata dell'occupazione o esposizione pubblicitaria;
 4. specificità tipologica dell'occupazione o alle caratteristiche tecniche del mezzo pubblicitario e modalità di occupazione o di diffusione del messaggio;

5. valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 6. valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. Gli indici coefficienti rappresentativi degli elementi sopra indicati unitamente alle tariffe di riferimento sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. Nella determinazione dei coefficienti e delle tariffe di riferimento la Giunta garantisce il perseguimento della salvaguardia del gettito complessivo dell'entrata, pur potendo diversificare la distribuzione del carico tariffario.
6. Il canone può essere maggiorato di effettivi e comprovati oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 8 - Pagamento del canone e scadenze

1. Il versamento del canone è effettuato con le modalità stabilite dal Comune anche al fine di semplificare gli adempimenti.
2. Il canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti va corrisposto annualmente.
3. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione per ottenere il rilascio della autorizzazione.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Qualora il canone annuo sia di importo superiore ad € 1.500,00 per le esposizioni pubblicitarie e ad € 250,00 per le occupazioni, su richiesta del contribuente, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. Il ritardato o mancato pagamento anche di una sola rata costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione o concessione, salva l'applicazione delle sanzioni.
6. Per le fattispecie temporanee il versamento deve essere eseguito prima dell'inizio dell'esposizione o, nel caso di occupazione, prima del rilascio della concessione. Non è ammessa la rateizzazione degli importi.
7. Il canone non è dovuto qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
8. Il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto di concessione o autorizzazione. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale

o superiore a cinquanta centesimi di euro.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 10 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza un'autonoma obbligazione.

11. Il pagamento la cui scadenza cade in giorno festivo, è effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

12. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospesi temporaneamente i pagamenti rateali.

Articolo 9 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data del versamento.

4. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni annualità risulta pari o inferiore a euro 12,00. Il rimborso è comunque dovuto per l'intero ammontare se il relativo importo supera il limite predetto.

5. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e comunica il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.

6. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta contestuale all'istanza di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone patrimoniale della medesima natura e per lo stesso anno.

7. Le somme da rimborsare sono sempre compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone, penalità o sanzioni per occupazione abusiva o per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento comunicato al soggetto passivo.

Articolo 10 - Accertamento, Sanzioni e Indennità

1. All'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento provvedono, oltre alla Polizia Municipale, gli altri soggetti indicati dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 e il Funzionario responsabile del canone.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo che accerta la violazione, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, è trasmessa al Funzionario Responsabile del canone.

3. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada, le violazioni al presente regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della legge 160/2019 e della legge 689/1981.

4. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato,

oltre agli interessi calcolati al tasso legale.

5. Il tardivo versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione del 10%.

6. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

7. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

8. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari all'ammontare dell'indennità di cui sopra.

9. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria abusiva e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

10. Le indennità e le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

11. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sana l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 11 Sanzioni accessorie e tutela degli spazi pubblici

1. Il Comune o il concessionario procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché alla copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale oppure da soggetto abilitato ai sensi della L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti

possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino eseguito d'ufficio sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 12 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73, come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone alle condizioni indicate nel Regolamento comunale delle Entrate tributarie e della riscossione coattiva e in base alla specifica scelta organizzativa tempo per tempo compiuta dall'amministrazione.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 13 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo V del presente regolamento.

Articolo 14 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie, esemplificative ma non esaustive, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie:

Insegna di esercizio:

contiene il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua

attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate comprese le insegne su fabbricato.

Per la definizione delle caratteristiche delle insegne pubblicitarie collocate nei centri storici e negli edifici a vincolo storico architettonico si rimanda alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari si intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Articolo 15 – Autorizzazioni

1. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
- b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

2. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) e pertanto è subordinato all'acquisizione del parere favorevole del Comando di Polizia Municipale e del Servizio Lavori Pubblici – Area gestione del territorio.

4. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 deve essere applicata o incisa la targhetta riportante gli estremi del titolo autorizzativo nonché la data di scadenza.

5. La domanda, redatta in bollo, deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso

nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;

d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.

e) il tipo di attività che si intende svolgere con l'esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

6. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Sono in ogni caso richiesti:

- relazione tecnica descrittiva e dichiarazione attestante che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantire la stabilità;

- elaborato dello stato di fatto, progetto (del segnale opportunamente quotato) e tavola comparativa;

- foto inserimento;

- modello di asseverazione sismica per la verifica di rispondenza e classificazione strutturale ed ogni eventuale adempimento progettuale conseguentemente necessario.

7. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

Articolo 16 - Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, acquisisce i pareri necessari entro 45 giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Il termine per la conclusione dell'istruttoria è di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso quando occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

4. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

5. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, il responsabile del procedimento invia all'Ufficio competente, o all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, il provvedimento amministrativo per la determinazione del canone.

6. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere al rilascio dell'autorizzazione.

7. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio esposizione, la domanda viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti

gli effetti abusiva.

8. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica in ogni caso entro il giorno precedente a quello di inizio dell'esposizione. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

9. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

Articolo 17 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.

b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;

d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;

g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;

i) versare il canone alle scadenze previste.

3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 15 comma 4 e gli estremi della autorizzazione in questione.

4. Il rilascio del provvedimento di voltura dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
5. La voltura dell'autorizzazione non dà luogo a rimborso.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 18 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 19 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al titolare dell'autorizzazione, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il provvedimento di revoca, modifica d'ufficio o sospensione è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
5. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
6. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i

provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 20 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta entro 60 giorni.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non spettano indennizzi o rimborsi.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 21 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
3. In tutti i casi di violazioni al posizionamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.23 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 (Codice della strada).

Articolo 22 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità fonica da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta da parte del Comando di Polizia Municipale nei seguenti orari: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30 dentro e fuori dai centri abitati. E' comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono.

3. Sono vietati il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici e l'apposizione di volantini o simili sui veicoli in sosta.
4. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
5. E' vietata la collocazione di impianti e segnali pubblicitari di qualunque tipologia e dimensione su supporti precari, su monumenti e fontane, arbusti, alberi e siepi, sui pali dell'illuminazione pubblica o sulla segnaletica in genere.
6. La pubblicità e le insegne di esercizio luminose non possono essere a lampeggio od a luce intermittente, fatta eccezione per le insegne a croce delle farmacie.

Articolo 23 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi all'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione dell'indennità prevista per le esposizioni abusive, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione. In caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 24 - Indirizzi in materia di pubblicità discriminatoria, lesiva della dignità della persona o finalizzata alla promozione del gioco d'azzardo

1. I messaggi pubblicitari contenuti in mezzi pubblicitari la cui installazione è autorizzata dal Comune o che debbano essere affissi sugli impianti per pubbliche affissioni del Comune devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) la pubblicità non deve contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale, tali da poter risultare indecenti, volgari o ripugnanti;
 - b) la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini, non deve essere lesiva della dignità della donna e delle persone in genere, e deve evitare ogni forma di discriminazione, inclusa quella di genere;
 - c) la pubblicità non può contenere messaggi di promozione del gioco d'azzardo, nemmeno se lo stesso messaggio si accompagna ad un richiamo alla moderazione nell'uso del gioco o metta in guardia dal rischio di ludopatia;
2. Il soggetto che intende effettuare promozione pubblicitaria o che affitti spazi pubblicitari è

tenuto al rispetto delle prescrizioni sopra indicate.

3. Il concessionario per la gestione del canone sulla pubblicità e l'affissione di manifesti sui pubblici impianti è abilitato a vigilare sul rispetto del contenuto delle presenti prescrizioni, a negare le commesse pubblicitarie relative a messaggi contrastanti con le suddette prescrizioni e a segnalare ai servizi comunali eventuali forme pubblicitarie, rilevabili sul territorio in occasione dell'effettuazione dei controlli, che possano apparire in contrasto con le presenti linee di indirizzo.

4. In caso di controversia circa l'ammettere o non ammettere talune forme pubblicitarie in quanto passibili di contrastare con le prescrizioni sopra dettate, il richiedente l'esposizione pubblicitaria verrà invitato ad acquisire il preventivo parere non ostativo del Comitato di Controllo dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria. Tale parere dovrà essere richiesto con le modalità disciplinate dal Regolamento per i pareri preventivi del Comitato di Controllo dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria. Nel caso di parere favorevole del Comitato di Controllo IAP, il Comune si riserva comunque, nel caso in cui non ne condivida la valutazione, l'adozione di un provvedimento di diniego dell'autorizzazione.

5. L'esposizione pubblicitaria di messaggi in contrasto con le prescrizioni sopra indicate può comportare l'adozione di provvedimenti di revoca delle autorizzazioni concesse.

6. Il Comune declina ogni responsabilità che possa derivare dall'esposizione pubblicitaria di messaggi in contrasto con le presenti prescrizioni. Chi espone messaggi pubblicitari in violazione delle prescrizioni è pertanto direttamente responsabile di ogni eventuale danno derivante dalla sua condotta. Il Comune si riserva l'azione di rivalsa per ogni costo che debba sostenere a causa di esposizioni pubblicitarie difformi alle prescrizioni enunciate come anche per la rimozione di messaggi posti in violazione delle prescrizioni.

Articolo 25 - Criteri per la definizione del piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.) se adottato e comunque nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

2. I criteri e gli indirizzi per la stesura di un nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.) sono i seguenti:

a) distribuzione degli impianti sul territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, contesto urbanistico, concentrazione demografica, alla tutela ambientale e paesaggistica e di carattere storico - artistico, alla sicurezza della circolazione stradale e del traffico;

b) considerazione delle effettive esigenze di carattere espositivo, deducibili dalle richieste che pervengono agli uffici competenti, nonché delle concrete possibilità/esigenze di sviluppo che tendono a soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio - culturale;

c) fermo restando l'esigenza di tutela della sicurezza della circolazione stradale, il Piano si avvale della facoltà prevista dal comma 6 dell'articolo 23 del Codice della Strada, di derogare alle distanze minime previste dalla stessa normativa per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari;

d) per meglio conseguire le finalità di tutela dell'attuale contesto socio-urbanistico l'attuazione del Piano generale può essere disciplinata anche con appositi Piani Particolareggiati che, per zone omogenee del territorio comunale, definiscano modalità e tipologia degli impianti pubblicitari che possono essere installati;

e) il piano dovrà prevedere un numero minimo di impianti che il Comune mette a disposizione per garantire l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica;

f) le dimensioni dei mezzi pubblicitari andranno confrontate con le specifiche relative ad ogni singola tipologia; si dovranno in ogni caso verificare le dovute proporzioni tra lunghezza, altezza e profondità per un opportuno inserimento dimensionale, sia in relazione alla fruibilità visiva, alla qualità ed alla natura dell'intorno fisico visivo, sia in termini di rapporto armonico con i fronti edilizi e con il profilo paesaggistico;

g) il contenuto del messaggio pubblicitario non dovrà mai presentare aspetti che possano recare danno o offesa a persone, enti, istituzioni o beni;

h) tutti gli impianti dovranno essere realizzati in materiali non facilmente vandalizzabili e dovranno risultare rifiniti accuratamente anche se non esposti sulla pubblica via.

3. Si dispone, inoltre, che su tutto il territorio comunale:

a) è vietata la collocazione di impianti e segnali pubblicitari, di qualunque tipologia e dimensione, su supporti precari, su monumenti e fontane, su arbusti, alberi e siepi;

b) è vietata l'installazione di segnali pubblicitari, anche di ridotte dimensioni, posti sui bordi dei marciapiedi o sui cigli stradali o collocati sui pali dell'illuminazione o sulla segnaletica in genere;

c) è consentita la collocazione di stendardi di carattere istituzionale, di ridotte dimensioni, su pali dell'illuminazione pubblica appositamente predisposti con opportuno supporto e previa preventiva autorizzazione;

d) la luminosità propria o portata dei mezzi luminosi dovrà essere fissa e contenuta a livelli tali da non creare disturbo o pericolo per la circolazione e/o per le persone;

e) gli apparecchi di illuminazione installati a meno di 3 (tre) metri dal suolo, devono essere apribili solo con uso di chiave o attrezzo specifico;

f) l'installatore specializzato del settore deve rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi del D.P.R. 22 gennaio 2008 n. 37, ed al D.P.R. 6 maggio 2001 n. 380;

g) la pubblicità e le insegne di esercizio luminose non possono essere a lampeggio od a luce intermittente, fatta eccezione per le insegne a croce delle farmacie.

Articolo 26 - Criteri per la determinazione della base imponibile

1. Il canone è determinato, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, e non soltanto alla superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

3. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore.

4. Non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli

altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

7. Per i mezzi pubblicitari bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

8. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

10. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

11. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Art. 27 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone da applicare alle fattispecie di esposizione pubblicitaria il territorio è suddiviso in due zone:

- categoria speciale;
- categoria normale.

2. L'esposizione di pubblicità in categoria speciale comporta l'applicazione di una tariffa maggiorata nella misura del 75%. In allegato A) sono riportate le vie o i tratti di via, i vicoli e le piazze ricomprese nella categoria speciale.

Art. 28 - Determinazione del canone

1. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno, o frazione di anno solare, per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa di riferimento per i metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.

Per le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa di riferimento per il numero dei metri quadrati (o altro parametro individuato) per il numero dei giorni (o periodo) di esposizione pubblicitaria.

3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 29 – Dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della autorizzazione all'esposizione pubblicitaria equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

2. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie che non prevedono il rilascio dell'autorizzazione, è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione da presentare al Comune, o al soggetto concessionario del servizio, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari.
3. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
4. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. L'ufficio competente provvede alla timbratura delle singole locandine.
5. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
6. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo
7. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
8. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato; è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
9. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

Art. 30 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da associazioni, fondazioni, partiti politici ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo non superi il limite massimo di 300 centimetri quadrati. Per la pubblicità non commerciale, effettuata in occasione di manifestazioni inserite nel calendario

degli eventi di cui all'art. 68, la Giunta Comunale può disporre ulteriori riduzioni, fino all'esenzione.

b) per la pubblicità relativa a spettacoli viaggianti.

2. Non sarà applicata la riduzione per la diffusione di messaggi pubblicitari contrari alle norme in materia di ordine pubblico e buon costume.

Art. 31 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro

h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 legge n.289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti. Sono comprese nelle esenzioni i messaggi pubblicitari realizzati dai medesimi soggetti, per le manifestazioni sportive dilettantistiche, realizzate all'aperto limitatamente alla durata della manifestazione;

l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

2. Sono inoltre, esenti dal canone:

a) marchi pubblicitari o altri mezzi pubblicitari apposti sugli impianti di ricarica dei veicoli elettrici, purché riferiti all'azienda che eroga il servizio e comunque nel limite massimo di 1 metro quadrato per colonnina;

b) targhette apposte sulle rastrelliere per biciclette o altro qualsiasi mezzo ornamentale, se riporta il logo e la denominazione estesa del soggetto che ha donato lo stesso strumento al patrimonio comunale.

3. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

4. In relazione alle sponsorizzazioni attivate ai sensi del Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni, non è dovuto il pagamento del canone per l'esposizione pubblicitaria relativa al progetto sponsorizzato, a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo non superi il limite massimo di $\frac{1}{2}$ metro quadrato.

5. Le esenzioni previste al presente articolo non esimono il beneficiario dalla richiesta dei necessari permessi per la verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada, qualora prescritti.

CAPO III - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Art. 32 – Insegna d’esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Il canone è dovuto sull’intera superficie quando la stessa supera i 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un’industria, di un’attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell’esercizio o la sua attività, ad eccezione dell’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono.

Art. 33 - Pubblicità effettuata sui veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l’apposizione del marchio e della ragione sociale a cui appartiene il veicolo.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d’uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno e all’esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

Art. 34 - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i carrelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un’unica inserzione, nell’ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a una unitaria funzione pubblicitaria.

Art. 35 - Freccette direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o freccette direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l’immagine del soggetto

pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.

2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Art. 36 - Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 37 - Striscioni e gonfaloni e segnaletica pubblicitaria orizzontale

1. L'esposizione di striscioni è permessa solo per la pubblicità priva di rilevanza economica e soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

2. I gonfaloni/standardi recanti pubblicità commerciale sono ammessi ai sensi dell'art. 51 DPR 16 dicembre 1992 n. 495, Regolamento esecuzione CDS.

3. La posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali è ammessa ai sensi dell'art. 51 DPR 16 dicembre 1992 n. 495, Regolamento esecuzione CDS.

4. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché per l'esposizione di striscioni e standardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Art. 38 - Determinazione del canone per particolari tipologie di esposizione pubblicitaria

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa di riferimento per ogni giorno o frazione.

2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.

3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto un canone pari alla tariffa di riferimento, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

5. Per la pubblicità giornaliera effettuata con locandine, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30 o suoi multipli.

6. Per la pubblicità giornaliera effettuata con striscioni la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 15 o suoi multipli.

7. La diffusione di messaggi pubblicitari di cui ai precedenti commi 5 e 6 per le quali è stata

comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.

CAPO IV - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.39 - Gestione del servizio pubbliche affissioni

1. Il Comune gestisce il servizio delle pubbliche affissioni in economia ovvero in concessione.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune.

Art. 40 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La superficie complessiva destinata alle pubbliche affissioni è pari a mq. 417,20 di cui 50% destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica e 50% alle affissioni di natura commerciale.

Art. 41 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Art. 42 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura dell'ufficio comunale, o suo concessionario. Il termine è tassativo e se non verrà rispettato non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata, senza che da ciò possa derivare alcun rimborso o risarcimento per i giorni di mancata affissione.
3. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nel caso di cui a commi 5 e 6, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
8. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
9. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione. Qualora il servizio fosse gestito in concessione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
11. Limitatamente all'affissione di manifesti funebri, è consentita l'affissione diretta a cura degli operatori del settore, esclusivamente sugli impianti destinati a tale utilizzo e previa verifica degli spazi disponibili con il Comune o il concessionario del servizio; l'affissione potrà essere effettuata solo se preceduta da comunicazione al Comune, o al concessionario, del numero dei manifesti, del nominativo del defunto, del periodo e dell'ubicazione dell'affissione con contestuale presentazione dei manifesti per l'apposizione del timbro ovvero, qualora la tempistica richiesta dall'affissione non dovesse consentire il passaggio preventivo dall'ufficio, previa comunicazione dei dati sopra richiesti a mezzo fax o via posta elettronica. In tal caso è dovuto esclusivamente il pagamento del relativo canone senza ulteriori addebiti. In mancanza della prescritta dichiarazione, l'affissione sarà considerata abusiva.
12. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 43 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019 .
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
3. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio e per periodo di esposizione minimo è quella della tariffa standard giornaliera di cui al comma 827 moltiplicata per

gli indici coefficienti specifici individuati dalla Giunta nella deliberazione annuale di determinazione delle tariffe in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.

4. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. Il committente ha facoltà di scegliere fra gli impianti pubblicitari destinati al servizio fino ad un massimo del 40% della superficie disponibile.

5. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:

- a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a 50 fogli: 50%;
- b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli: 50%;
- c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli: 100%.

6. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Art. 44 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune, o il concessionario del servizio, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva possa continuare a restare esposta per un periodo stabilito che ancora residua, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Art. 45 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di associazioni, fondazioni, partiti politici ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Per le affissioni non commerciali, effettuate in occasione di manifestazioni inserite nel calendario degli eventi di cui all'art. 68, la Giunta Comunale può disporre ulteriori riduzioni, fino all'esenzione.
- c) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- d) per gli annunci mortuari;

2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera c), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino l'indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale o che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del

totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Art. 46 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 47 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune o con le ulteriori modalità di pagamento previste dalla norma di legge e attuate dall'ente.

2. Il pagamento posticipato è consentito, in deroga alle disposizioni del regolamento, soltanto allo Stato e gli enti pubblici territoriali in considerazione delle procedura di spesa che questi devono osservare.

CAPO V – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 48 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati e le aree di proprietà privata soggette all'uso pubblico.

Art. 49 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa del suolo pubblico, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno. Sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
3. Non è considerata occupazione l'attività sportiva e motoria all'aperto svolta da associazioni e società sportive dilettantistiche per la cittadinanza ed i propri iscritti, anche nel quadro di patti di collaborazione col Comune, quando questa non limita la libera fruizione dell'area.

Art. 50 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni di non più di 10 mq. effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione, nonché le occupazioni poste in essere da ONLUS per raccolta fondi, di durata non superiore a 24 ore;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture oppure per l'installazione o manutenzione di sistemi di videosorveglianza;
- d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
- e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore;
- f) le occupazioni poste in essere per operazioni di scarico e carico e occupazioni poste in essere per l'effettuazione di traslochi di durata non superiore a 6 ore.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Art. 51 - Occupazioni d'urgenza

1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il quinto giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio della concessione. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori cinque giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Art. 52 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga;
- e) mantenute in opera malgrado sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza della concessione;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di accertamento. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

5. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco per le strade urbane può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

7. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

Art. 53 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente

o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge e deve contenere, pena la sua improcedibilità, tutti gli elementi utili per l'identificazione del soggetto, del luogo, della natura e caratteristiche specifiche dell'occupazione richiesta, le dimensioni degli spazi occupati, ogni elemento necessario per la gestione amministrativa della pratica, inclusi i contatti telefonici e di posta elettronica.

3. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

4. Gli uffici incaricati dell'istruttoria e del rilascio del provvedimento di concessione improntano l'istruttoria alla salvaguardia delle domande presentate, curandone, di comune intesa con l'interessato la necessaria integrazione, nello spirito dei principi di collaborazione e buona fede (art. 1 comma 2 bis della legge 241/1990).

5. La domanda deve essere corredata dai documenti previsti per la particolare tipologia di occupazione e dalla richiesta di eventuali provvedimenti di modifica della viabilità, in particolare: da una planimetria o bozzetto dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio, secondo quanto precisato nel modello di domanda (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

6. In relazione alla necessità di svolgere il procedimento con celerità e in considerazione della particolarità delle situazioni interessate, se la domanda risulta incompleta l'ufficio effettua la comunicazione di cui all'art. 6 della legge 241/1990 di preferenza a mezzo telefono, mail ordinaria oppure qualora risulti praticabile rispetto ai tempi complessivi del procedimento mediante PEC. L'ufficio competente si attiene alle stesse modalità ogni volta in cui occorra acquisire generiche o specifiche integrazioni di dati o di documenti, salvaguardando la domanda o comunicazione presentata, ferma restando la prevalenza di eventuali disposizioni stabilite in leggi speciali; l'ufficio assegna 2 giorni per integrare. Decorso inutilmente il termine assegnato per l'integrazione la richiesta viene archiviata.

7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

8. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

9. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, al soggetto cui spettano le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti. Il procedimento è svolto, quanto alle relazioni tra i differenti uffici comunali ed eventuali soggetti esterni, con l'utilizzo di sistemi telematici di scambio delle informazioni e dei documenti. Anche nei confronti del richiedente si adottano modalità di interscambio digitali.

Art. 54 - Termini per la presentazione della domanda

1. La domanda per l'occupazione di suolo pubblico deve essere presentata nei seguenti termini perentori:

Occupazione permanente

Almeno 60 giorni prima della realizzazione dell'occupazione o della scadenza della precedente concessione

Occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di feste ed altri eventi su suolo pubblico

Almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione

Altre occupazioni di suolo pubblico per fattispecie temporanee onerose

Almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione

Occupazioni di suolo pubblico per fattispecie esentate dal pagamento del canone

Almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

Per tutti gli altri casi il termine è di 30 giorni.

2. Il rilascio della concessione non è assicurato nel caso in cui la domanda pervenga oltre i termini indicati.

Art. 55 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio della concessione riceve la domanda di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. Se l'ufficio rappresenta esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 2 comma 7 L. 241/90.

2. Qualora, durante l'istruttoria della domanda, il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione, deve comunicarlo immediatamente, al fine di interrompere il procedimento e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. La comunicazione deve pervenire almeno 7 giorni prima dall'inizio dell'occupazione.

3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici.

4. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla alla Polizia Locale per l'eventuale nulla osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

5. Il responsabile del procedimento, prima del rilascio della concessione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possono derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendono necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fidejussoria sono subordinati alla verifica tecnica del corretto ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento per il quale sia già stata prestata garanzia a copertura dei danni derivanti dalla sua realizzazione, che comprendano anche la tipologia del

danno derivante dalla manomissione.

6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dovuto dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale Concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni o imposte pregresse afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza, qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto per le occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento del canone calcolato sulla base dell'istanza.

10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

11. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

12. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

Art. 56 - Titolarità della concessione

1. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia di materiali e smaltimento dei rifiuti, eventualmente utilizzando la garanzia prestata;

b) custodire la concessione ed esibirla a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;

d) versare il canone alle scadenze previste;

e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.

- f) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
- g) custodire con diligenza l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- h) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione.
2. Il provvedimento di concessione non può essere oggetto di cessione ad altri.
3. Nell'ipotesi in cui il titolare trasferisca a terzi (vendita, usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato, non oltre trenta giorni dal trasferimento, a presentare domanda per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili. Non è richiesta nuova concessione qualora il nuovo proprietario dell'immobile sia erede del titolare della concessione. In tal caso sarà sufficiente depositare mera domanda di subentro ai fini della predisposizione dei documenti annuali di pagamento.
4. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
- 5 Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso e delle eventuali morosità riscontrate, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.
6. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 3 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti.
8. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati nell'atto di concessione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

Art. 57 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione per l'occupazione di spazio pubblico può essere rinnovato alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Servizio. L'Amministrazione si riserva ampia facoltà di decisione, nel rispetto della normativa vigente.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità e termini previsti per il rilascio della prima concessione, almeno un mese prima della scadenza. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
3. E' ammessa la proroga dell'occupazione temporanea per una durata massima pari all'originaria richiesta e per non più di due volte. I periodi di proroga sono valutati come occupazioni a sé stanti

e non sono cumulabili ai fini dell'applicazione della tariffa.

4. La richiesta di proroga, in competente bollo, deve pervenire almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima del termine del periodo concesso. In caso di mancato rispetto del termine non si dà corso alla proroga.

5. La disdetta anticipata di una concessione permanente deve essere comunicata per atto scritto, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione.

6. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

7. Il concessionario può, in presenza di eventi atmosferici o altre situazioni del tutto straordinarie che impediscano l'inizio o la prosecuzione dell'occupazione, chiedere di posticipare l'avvio o di ottenere una sospensione temporanea. L'ufficio, se ritiene che sussistano le condizioni straordinarie di impedimento, accorda lo slittamento temporale richiesto. Il pagamento, se già eseguito, viene ritenuto a scomputo della successiva occupazione sostitutiva.

Art. 58 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

Art. 59 - Sospensione, revoca o modifica della concessione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale al periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite PEC, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantirne la conoscenza.
5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione.

Art. 60 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie. In allegato B) sono riportate le vie o i tratti di via, i vicoli e le piazze comprese nella 1^a categoria.
2. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a categoria.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 61 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione;
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 7 alle ore 20;
 - dalle ore 20 alle ore 7.

Art. 62 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo,

già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono stabiliti di volta in volta con atto del responsabile del procedimento.

3. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

4. Per le superfici che, all'interno della medesima area di riferimento, sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq, l'arrotondamento è unico: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

5. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

6. Per le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto.

Art. 63 - Canone per le occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicato per la tariffa forfetaria indicata al comma 831 della legge 160 del 2019, tempo per tempo vigente.

2. Il numero delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato dal soggetto passivo al Comune con auto dichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

3. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800.

4. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

5. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 64 – Occupazioni per manifestazioni politiche, sindacali e religiose

1. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e religiose la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

Articolo 65 – Esenzioni

Sono esenti dal canone:

1. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917/1986, finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
2. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
3. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita all'art. 50 del presente regolamento;
4. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
5. le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
6. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
7. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
8. le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
9. le occupazioni che non si protraggono per più di 26 ore;
10. vasche biologiche;
11. tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
12. le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
13. le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
14. le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
15. le occupazioni con apparecchi automatici e simili di cui all'art.78;
16. le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
17. le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile.

CAPO VI - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 66 - Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.
2. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, ad una proprietà privata, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante.
3. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone. L'accesso a raso è soggetto al canone solo nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione, opportunamente identificata con tabella segnaletica regolamentare.
4. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
5. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento.
6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
7. La tariffa è ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30 per cento.
9. Ai fini dell'applicazione del canone sono esenti dal pagamento i passi carrabili per disabili antistanti alle abitazioni di singola proprietà.
10. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
11. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
12. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
13. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto di concessione. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile, sempre che non si tratti di fattispecie esente.

Articolo 67 Occupazione per servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al D-Lgs 25/2003

1. Le occupazioni effettuate dagli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica sono soggette a concessione rilasciata dal competente

ufficio comunale.

2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:

a) reti di comunicazione elettronica, definite dall'articolo 1 del D.Lgs. 259 del 2003 come "i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato";

b) risorse collegate intese come "i servizi correlati, le infrastrutture fisiche e le altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione.".

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

a) durata minima 6 anni;

b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione

comunale debitamente ripristinata;

c) è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il comune lo richieda.

4. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, D.Lgs.

259/2003, che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 art. 1 Legge 160/2019, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto che insiste sul territorio.

5. L'importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 Aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere edilizio, ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 68 - Occupazioni del suolo pubblico per lo svolgimento di feste o altri eventi

1. Lo svolgimento di eventi o feste su suolo pubblico è ammesso mediante un percorso di pianificazione approvato dalla Giunta Comunale (calendario degli eventi).

Il calendario degli eventi viene predisposto previa pubblicazione di apposito avviso pubblico che consentirà la presentazione di attività e iniziative progettuali nel rispetto delle scadenze programmate nel corso dell'anno.

2. Gli eventi di iniziativa dell'Amministrazione comunale sono inseriti nell'elenco delle iniziative da parte dell'Ufficio comunale competente.

3. Chiunque intenda organizzare e svolgere una festa o evento su suolo pubblico dovrà provvedere ad effettuare la richiesta nei tempi e modi previsti dal percorso di pianificazione di cui

al comma 1.

4. La domanda di occupazione per le attività rientranti nel percorso di pianificazione viene presentata insieme alla domanda di autorizzazione di manifestazione temporanea e deve pervenire almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

Nella domanda dovranno essere descritte le aree per le quali si chiede l'occupazione specificandone la tipologia di utilizzo.

5. Per ogni iniziativa compresa nel calendario degli eventi, la Giunta Comunale, ha facoltà di accordare una riduzione del canone per l'occupazione, fino alla totale esenzione, per le parti di occupazione legate ad attività sportive, culturali, ricreative e sociali e di promozione turistica.

Per la parte occupata da attività aventi rilevanza commerciale resta dovuto il pagamento del canone (es: banchetti con vendita e attività di somministrazione non svolte direttamente da associazioni senza fine di lucro).

6. Le eventuali richieste di occupazione suolo pubblico per manifestazioni non comprese nel calendario degli eventi dovranno pervenire almeno 60 giorni prima della data d'inizio delle stesse e saranno accolte a discrezione della Giunta Comunale e compatibilmente alla programmazione già definita.

Articolo 69 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante posti su area pubblica è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 70 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. Ai fini di favorire la diffusione del sistema di alimentazione elettrico dei veicoli e conseguentemente di disincentivare l'uso di veicoli maggiormente inquinanti, le occupazioni di suolo pubblico realizzate con tali infrastrutture di ricarica sono esentate dal pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Resta invece assoggettata al pagamento la fattispecie che si concretizza sotto il profilo della esposizione pubblicitaria.

Articolo 71 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui all'articolo 50;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal presente regolamento.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada.

4. Per le occupazioni dello spettacolo viaggiante la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento. Le superfici utili al fine del calcolo del canone sono così considerate:

50% della effettiva superficie fino a 100 mq;

25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;

10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 72 - Occupazioni a sviluppo progressivo (cantieri mobili)

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera graduata con l'applicazione del relativo coefficiente moltiplicatore.

Articolo 73 - Occupazioni delle attività di ristorazione

1. Le occupazioni poste in essere dalle attività di ristorazione effettuate con strutture, dehors o altri mezzi di supporto all'attività verranno assoggettate a tariffe graduate in ragione dell'importanza del mezzo.

2. La concessione per dette strutture è rilasciata su base pluriennale, al fine di garantire una opportuna continuità, anche in relazione alle attività che espongono strutture mobili.

3. Per le attività di ristorazione che facciano richiesta di concessione di durata almeno annuale è

accordato il beneficio del pagamento del canone con tariffa permanente, anche se l'occupazione materiale è intermittente.

Articolo 74 - Occupazioni delle attività edili

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.
2. Per dette occupazioni la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento, con applicazione delle seguenti riduzioni:
 - a) nessuna riduzione se l'occupazione dura fino a 30 giorni
 - b) del 10 % se l'occupazione ha durata compresa fra 31 e 100 giorni
 - c) del 20% se l'occupazione ha durata fra 101 e 200 giorni
 - d) del 50% se l'occupazione ha durata maggiore di 200 giorni.
3. I periodi di proroga sono valutati come occupazioni a sé stanti con gli stessi criteri di computo indicati al comma precedente.

Articolo 75 - Occupazione per contenitori per la raccolta dei rifiuti

1. I contenitori destinati al servizio comunale di raccolta dei rifiuti (sia i cassonetti permanenti che i bidoncini individuali del sistema porta a porta integrale) non danno luogo ad applicazione del canone.
2. Il responsabile dell'esposizione dello stesso bidoncino è responsabile di eventuali danni derivanti dalla collocazione irregolare se a lui imputabile.

Articolo 76 - Occupazioni per le attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 77 - Aree di rispetto e riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 78 - Occupazione con elementi di arredo e apparecchi automatici

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocare elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni) o apparecchi automatici, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea

documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di sicurezza, decoro e arredo urbano.

Articolo 79 - Esposizione merci fuori dal negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza pari o superiore a 0,90 metri e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale, ferme restando le norme previste dal Codice della Strada.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 80 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e disposizioni specifiche.

Articolo 81 - Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno quindici giorni prima all'ufficio competente, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

3. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

Articolo 82 - Serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo di area pubblica effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità

TITOLO II - CANONE MERCATALE

Articolo 83 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di cui all'art. 2 comma 7 del Codice della strada D.lgs. n.285/1992.
2. Per ogni aspetto relativo alle definizioni, alle regole che disciplinano i mercati, il loro svolgimento, la ammissione o l'esclusione e in genere ogni elemento specifico connesso alla vendita di merci in area mercatale, si fa rinvio al regolamento speciale per la disciplina del commercio su area pubblica, tempo per tempo vigente.
3. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, nel caso di occupazione abusiva, dall'occupante di fatto.

Articolo 84 - Domanda di occupazione

1. La domanda di occupazione deve essere presentata dal titolare dell'autorizzazione amministrativa del commercio su area pubblica.

Articolo 85 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle stabilite dalla legge (articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019).
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata dalla giunta comunale sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) in base alla localizzazione;
 - b) in base alla durata dell'occupazione e alla regolarità o meno della presenza;
 - c) in base all'importanza storica dello specifico mercato;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa, compresa la raccolta dei rifiuti;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
 - f) in base alla necessità di inserire o consolidare nuovi mercati periferici con l'intento di animare la vita delle periferie, potenziare i servizi di vicinanza e promuovere il consumo di prodotti agricoli locali.
3. Gli indici coefficienti rappresentativi degli elementi sopra indicati unitamente alle tariffe di riferimento sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Mediante la determinazione degli indici coefficienti la Giunta Comunale garantisce un rapporto equilibrato tra costi ed entrate, cercando di promuovere, nel contempo il consolidamento dei mercati istituiti.
6. L'applicazione degli indici coefficienti specifici non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
7. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 86 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni temporanee per i mercati sono assoggettate al pagamento di un canone in base alla effettiva durata:

a) se il mercato ha durata giornaliera fino ad un massimo di 9 ore, la tariffa oraria è pari ad un nono (1/9) della misura giornaliera e l'importo dovuto è calcolato moltiplicando tale misura oraria per il numero di ore standard autorizzate convenzionalmente;

b) se l'occupazione mercatale si protrae nel giorno specifico per una durata superiore alle 9 ore, si applica la tariffa giornaliera indipendentemente dall'effettiva durata espressa in ore.

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 (trenta) per cento sul canone complessivamente determinato.

3. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di tassa giornaliera rifiuti, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 87 Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate per la vendita di merce su area pubblica senza la preventiva concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;

b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini del canone in questi casi:

a) si procede all'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento;

b) si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni temporanee si considerano, convenzionalmente, iniziate, con le stesse caratteristiche, a decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2;

c) alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 88 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 89 - Modalità e termini per il pagamento del canone mercatale

1. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 31 marzo oppure in due rate semestrali con scadenza 30 giugno e 31 dicembre.

In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

2. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro della concessione. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

5. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 12,00.

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 10 del presente regolamento, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza un'autonoma obbligazione.

11. Il pagamento la cui scadenza cade in giorno festivo, è effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

12. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospesi temporaneamente i pagamenti rateali.

Articolo 90 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Il procedimento di rimborso è disciplinato dall'art. 9 del presente regolamento.

Articolo 91 - Accertamento, Sanzioni e Indennità

1. Il procedimento di accertamento, l'applicazione delle sanzioni, delle indennità e delle sanzioni accessorie sono disciplinate dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento e dalle disposizioni nazionali e regionali in materia.

2. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 92 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva, in caso di mancato versamento dell'accertamento, è disciplinata dall'articolo 12 del presente regolamento.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 93 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'ufficio comunale competente provvederà entro l'anno di istituzione del canone all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori e, nel caso, potrà procedere :

a) all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;

b) alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto,

Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

3. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta/rinuncia per la concessione o autorizzazione entro il 30 giugno 2021.

ART. 94 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno di istituzione.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni regolamentari e normative vigenti nonché il vigente regolamento generale delle entrate comunali tributarie e della riscossione coattiva delle entrate comunali, in quanto compatibili.

4. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

**CLASSIFICAZIONE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(ART. 27 DEL REGOLAMENTO)**

CATEGORIA SPECIALE

- VIA ACHILLINI
- VIA FRANCESCO ALBANI
- VIA AMEDANI
- VIA DEGLI ANDREANI
- VIA DELL'ANNUNZIATA
- VIA XXV APRILE
- VIA DELL'ARTIGIANO
- VIA BERTACCHI
- VIA C. A. BETTINI
- VIA BORGONUOVO
- VIA CA' BELFIORE
- VIA CA' BURA
- VIA CA' DE' TESTI
- VIA CAMPESCOLO, dal civ.1 al civ.9 e dal civ.2 al civ.14 – strada vicinale
- VIA CANAL DEL POZZO
- VIA CARTIERA, tranne il civico 83
- VIA CASTELLO, dal civ.1 al civ.37 e dal civ.2 al civ.34
- VIA CELESTINI – strada vicinale
- LARGO CERVETTA
- PIAZZA FRATELLI CERVI
- VIA ANNIBALE CLO'
- BORGO DI COLLE AMENO
- PIAZZA GUIDO CREMONINI
- VIA DELL'EUROPA
- VIA FONTANA
- VIA GAMBERI, dal civ.1 al civ.5 e dal civ.2 al civ.6
- VIA GARIBALDI
- VIA GASPARRI
- VIA RENATO GIORGI
- VIALE GIOVANNI XXIII
- VIA GRAMSCI
- VIA HELSTON
- VIA IARA
- VIA DELL'INDUSTRIA
- VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY
- VIA ADELMO LANDINI
- VIA DEL LAVORO
- VIA LONGARA
- GALLERIA GUGLIELMO MARCONI – area privata pedonale a uso pubblico
- PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERAZIONE
- VIA VIII MARZO
- VIA MATTEOTTI
- VIA DEL MERCATO
- VIA DON MINZONI
- VIA MOGLIO, dal civ.1 al civ.13/8' e dal civ.2 al civ.20/28'
- GALLERIA NIK NOVECENTO
- VIA IV NOVEMBRE
- VIA NUOVA DEI CAMPI
- VIALE NUOVO
- VIA DELL'OROLOGIO

- VIA DELLA PACE
- VIA PONTE ALBANO, dal civ.1 al civ.107 e dal civ.2 al civ.128
- VIA PONTECCHIO, dal civ.1 al civ.7 e dal civ.2 al civ.6
- VIA PORRETTANA dal civ.1 al civ.51 e dal civ.2 al civ.100
dal civ.103 al civ.201 e dal civ.108 al civ.156
dal civ.295 al civ.555 e dal civ.202 al civ.352
- VIA DELLA REPUBBLICA
- PIAZZA FRATELLI ROSSELLI
- VIA SAN LORENZO
- VIA SANTA LIBERATA, limitatamente ai civ.1, 3 e 2
- GALLERIA SANT'APOLLONIA – area privata pedonale a uso pubblico
- VIA NICOLO' SANUTI
- VIA SETTA – dal civ. 2 al civ. 64 e dal civ. 5 al civ. 11
- VIA DELLO SPORT
- VIA STAZIONE
- VIALE VERDE
- VIA RENATA VIGANO'

CATEGORIA NORMALE

Sono comprese in questa categoria tutte le strade comunali extraurbane non rientranti nella categoria speciale.

**CLASSIFICAZIONE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(ART. 60 DEL REGOLAMENTO)**

PRIMA CATEGORIA

- VIA ACHILLINI
- VIA FRANCESCO ALBANI
- VIA AMEDANI
- VIA DEGLI ANDREANI
- VIA DELL'ANNUNZIATA
- VIA XXV APRILE
- VIA DELL'ARTIGIANO
- VIA BERTACCHI
- VIA C. A. BETTINI
- VIA BORGONUOVO
- VIA CA' BELFIORE
- VIA CA' BURA
- VIA CA' DE' TESTI
- VIA CAMPESCOLO, dal civ.1 al civ.9 e dal civ.2 al civ.14 – strada vicinale
- VIA CANAL DEL POZZO
- VIA CARTIERA, tranne il civico 83
- VIA CASTELLO, dal civ.1 al civ.37 e dal civ.2 al civ.34
- VIA CELESTINI – strada vicinale
- LARGO CERVETTA
- PIAZZA FRATELLI CERVI
- VIA ANNIBALE CLO'
- BORGO DI COLLE AMENO
- PIAZZA GUIDO CREMONINI
- VIA DELL'EUROPA
- VIA FONTANA
- VIA GAMBERI, dal civ.1 al civ.5 e dal civ.2 al civ.6
- VIA GARIBALDI
- VIA GASPARRI
- VIA RENATO GIORGI
- VIALE GIOVANNI XXIII
- VIA GRAMSCI
- VIA HELSTON
- VIA IARA
- VIA DELL'INDUSTRIA
- VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY
- VIA ADELMO LANDINI
- VIA DEL LAVORO
- VIA LONGARA
- GALLERIA GUGLIELMO MARCONI – area privata pedonale a uso pubblico
- PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERAZIONE
- VIA VIII MARZO
- VIA MATTEOTTI
- VIA DEL MERCATO
- VIA DON MINZONI
- VIA MOGLIO, dal civ.1 al civ.13/8' e dal civ.2 al civ.20/28'
- GALLERIA NIK NOVECENTO
- VIA IV NOVEMBRE
- VIA NUOVA DEI CAMPI
- VIALE NUOVO
- VIA DELL'OROLOGIO

- VIA DELLA PACE
- VIA PONTE ALBANO, dal civ.1 al civ.107 e dal civ.2 al civ.128
- VIA PONTECCHIO, dal civ.1 al civ.7 e dal civ.2 al civ.6
- VIA PORRETTANA dal civ.1 al civ.51 e dal civ.2 al civ.100
dal civ.103 al civ.201 e dal civ.108 al civ.156
dal civ.295 al civ.555 e dal civ.202 al civ.352
- VIA DELLA REPUBBLICA
- PIAZZA FRATELLI ROSSELLI
- VIA SAN LORENZO
- VIA SANTA LIBERATA, limitatamente ai civ.1, 3 e 2
- GALLERIA SANT'APOLLONIA – area privata pedonale a uso pubblico
- VIA NICOLO' SANUTI
- VIA SETTA – dal civ. 2 al civ. 64 e dal civ. 5 al civ. 11
- VIA DELLO SPORT
- VIA STAZIONE
- VIALE VERDE
- VIA RENATA VIGANO'

SECONDA CATEGORIA

Sono comprese in questa categoria tutte le strade comunali extraurbane non rientranti nella prima categoria.